

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Avviso per la notifica per pubblici proclami nel procedimento T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, R.G. n. 9683/2021.

SUNTO DEL GRAVAME

nell'interesse del **dott. Vincenzo Sinaguglia**, nato a Siculiana (AG) il 18.1.1976 (C.F. SNG VCN 76A18 I723B), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Annunziata (C.F. NNN MTT 83C16 A390C) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Po n. 9 (PEC: matteoannunziata@pec.it - fax: 06.85823200);

contro

l'**Agenzia delle Entrate** (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante *p.t.*;

e nei confronti di

Simona Morandini;

per l'annullamento

e/o la declaratoria di nullità in parte qua

previa concessione di idonee misure cautelari, dell'atto n. 173327.30-06-2021-U di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010), nonché dell'allegata graduatoria; dell'atto n. 198385.22-07-2021-U di approvazione della rettifica della graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria rettificata; dei punteggi attribuiti al dott. Sinaguglia e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli; del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli; di tutti gli altri atti della procedura concorsuale ad essi presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi comprese le FAQ allegate al verbale n. 39 del 10.5.2016.

** ** *

Le ragioni di diritto su cui si fonda il gravame sono, in sintesi:

1. Violazione e/o falsa applicazione del principio di imparzialità e di buon andamento della azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione del verbale n. 2 della Commissione. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

1.1. La Commissione ha erroneamente ritenuto il Master di I livello conseguito dal ricorrente in "*Le sfide della Pubblica Amministrazione nel terzo millennio: globalizzazione, rapporti internazionali, interculturalità, comunicazione*" presso l'UNISU - Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano non attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate, attribuendogli un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante.

1.2. Un concorrente ed ulteriore profilo di illegittimità per contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione discende dalla avvenuta attribuzione al dott. Sinaguglia di un punteggio pari a zero per gli «*Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili*» di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del bando di concorso. In allegato alla domanda di partecipazione, infatti, l'odierno ricorrente ha attestato il possesso di idonei titoli consistenti in sei

incarichi di docenza svolti presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Don Milani" di Montichiari (BS) in materie giuridiche ed economiche svolti dal 2002 al 2007, per un totale di 120 ore: incarichi, questi, sottoposti ad approvazione (mediante autorizzazione o comunicazione) dell'Agenzia delle Entrate.

1.3. La Commissione ha, altresì, pretermesso ogni valutazione sui titoli di servizio attestati dal dott. Sinaguglia, illegittimamente omettendo di attribuirgli -anche in questo caso- il punteggio a lui spettante sulla scorta del bando di concorso e dei più volte richiamati criteri di valutazione.

2. Violazione e/o falsa applicazione del principio di imparzialità e di buon andamento della azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 7 e 8 del bando. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e sviamento.

La Commissione esaminatrice ha distribuito i punteggi fra le varie categorie di titoli in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile il raggiungimento dei punteggi massimi stabiliti dalla *lex specialis*. La Commissione ha agito con la finalità di minimizzare il peso dei titoli, così finendo per trasformare una procedura caratterizzata dalla paritaria rilevanza dei titoli e della prova orale in una procedura il cui esito è dipeso (quasi) esclusivamente dalla prova orale.

3. Nullità in parte qua per violazione e/o elusione del giudicato. Eccesso di potere per sviamento.

La Commissione, asserendo di dare attuazione al giudicato contenuto nella sentenza n. 4641 del 2015 del Consiglio di Stato, sembrerebbe avere fattivamente eluso il precetto giurisdizionale, privando i titoli -una volta estromessi per via giurisprudenziale gli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti- di una reale incidenza sull'esito della procedura concorsuale. L'elusione del giudicato appare macroscopica ed è stata posta in essere attraverso la sostanziale *reductio ad unum* -la prova orale- dei due elementi di valutazione su cui si avrebbe dovuto fondarsi il concorso. Non potendo (più) valutare fra i titoli di servizio gli incarichi dirigenziali, la Commissione ha deciso di svalutare tutti i titoli: così consegnando *in toto* alla prova orale le sorti del concorso. Un evidente eccesso di potere per sviamento, finalizzato all'elusione del giudicato.

** ** *

I soggetti controinteressati sono indicati con separato elenco.

Lo svolgimento del procedimento pendente dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, R.G. n. 9683/2021, potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it.

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza presidenziale del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 7 aprile 2022, n. 2418.

Roma, 8 aprile 2022

Avv. Matteo Annunziata